



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)
C.F. 90038780442 – PI 02004530446

p/c del

COMUNE DI MONTEPRANDONE

DISCIPLINARE

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA, per l'affidamento del
	“SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITA' CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE”

CIG: 67798572FD

Dirigente:	Lucia Marinangeli	tel.: 0734/232341	email: lucia.marinangeli@provincia.fm.it
Funzionario P.O.:	Maurizio Conoscenti	tel.: 0734/232280	email: maurizio.conoscenti@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Mara Gambini	tel.: 0734/232283	email: mara.gambini@provincia.fm.it
Istruttore Dir.:	Chiara Voltattorni	tel. 0734/232379	email: chiara.voltattorni@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Mirella Raimondi	tel: 0734/232381	email: mirella.raimondi@provincia.fm.it
Istruttore Amm:	Rosa Minollini	tel: 0734/232279	email: rosa.minollini@provincia.fm.it

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune Monteprandone (AP) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento del **“SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITÀ CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE”** come meglio esplicitati nello schema di contratto (di seguito, per brevità, Contratto) e negli altri elaborati.

In tal senso, il Comune con determinazione a contrattare n. 76 del 05/08/2016, (R.G. n 299 in pari data), ha disposto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 16/12/2014.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: *“Nuovo Codice dei contratti”* (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal Contratto e dagli altri elaborati, nonché dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.

La selezione dell'operatore affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 36, comma 9, del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale del 12/08/2016;
- profilo del committente: <http://www.provincia.fermo.it/sua/sua-p-c-comune-monteprandone-procedura-aperta-x-affidamento-servizi-tecnici-di-architettura-ed-ingegneria-x-realizzazione-asilo-nido-a-centobuchi>

CIG: 67798572FD

Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e modulistica;
- Disciplinare di incarico/Schema di contratto;

- Schema di parcella;

RUP e Responsabile del procedimento di selezione

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Pino Cori, Responsabile Settore 2° (Lavori Pubblici – Tecnico – Manutentivo) del Comune di Monteprandone, tel. 0735 71091, fax 0735-62541, e-mail: cori.pino@comune.monteprandone.ap.it

Il direttore dell'esecuzione del contratto è lo stesso RUP.

Il Responsabile del Procedimento di Selezione è il Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia, tel. 0734/232341, fax 0734/232288, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it

§ 1 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

- 1.1. Oggetto: l'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del nuovo asilo nido in Località Centobuchi di Monteprandone, come dettagliato nel Contratto. Tali servizi sono identificati dal seguente **CPV: 71242000 – 6**

N.B. 1

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice, i servizi di progettazione devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al decreto ministeriale D.M. 24 dicembre 2015, pubblicato in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016.

- 1.2. Lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti.
- 1.3. Importo lavori: l'importo stimato dei lavori oggetto di gara è pari ad € **1.900.000,00**, comprensivo degli oneri per la sicurezza, secondo l'elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/07/016, specificato come segue:

EDILIZIA	E.08	€1.900.000,00 - Grado di complessità G: 0,95
-----------------	-------------	---

- 1.4. Termini per l'espletamento del servizio a base di gara, soggetti a ribasso:

- Progetto di fattibilità tecnico economica: entro **venti (20)** giorni dalla data di firma del contratto;
- Progetto definitivo: entro **trenta (30) giorni** dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- Progetto esecutivo: entro **venti (20)** giorni dall'approvazione del progetto definitivo.

N.B. 2

In considerazione dei tempi per la presentazione del progetto esecutivo al fine di ottemperare alle richieste del bando INAIL per l'ottenimento dei relativi finanziamenti, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere alla esecuzione anticipata della prestazione ai sensi del comma 13 dell'art. 32 del Codice, in tal caso i termini per l'esecuzione di cui al punto precedente decorrono dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'incarico per la consegna del progetto di fattibilità, dalla comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità per la consegna del progetto definitivo e dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo per la consegna del progetto esecutivo.

- 1.5. Importo a base di gara, soggetto a ribasso: l'importo a base di gara è pari ad € **195.937,31** (euro centovantacinquemilanovecentotrentasette/31), oltre CNAPAIA ed IVA di legge, ed è stato calcolato come da prospetto che segue, sulla base delle tabelle dei corrispettivi di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/07/016, giusta schema di parcella allegato al presente Disciplinare (**ALLEGATO N.5**):

- fase progettazione di fattibilità T.E.	€ 19'117,61
- fase progettazione definitiva	€120'832,40
- fase progettazione esecutiva	€ 55'987,30
TOTALE	€ 195'937,31

Il corrispettivo offerto per le prestazioni di cui sopra è da intendersi a corpo.

- 1.6. Finanziamento: l'appalto è finanziato con fondi INAIL.
- 1.7. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

§ 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- 2.1. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 46 del Codice e, in particolare:
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;
 - b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
 - c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico, economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
 - f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e

architettura.

- 2.2. Come previsto dal comma 2 del citato art. 46, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, le società neo costituite, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

N.B. 1

In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione di cui all'art. 46, comma 2, del Codice, è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal decreto ministeriale n. 34 del 2013, attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge n. 183 del 2011.

- 2.3. Ai sensi dell'art. 253 del Regolamento, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del Regolamento.
- 2.4. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l'operatore economico controllante che gli operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara.
- 2.5. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 2.6. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla lett. e) del precedente paragrafo 2.1, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- 2.7. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del predetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Unità stimate per lo svolgimento dell'incarico

- 2.8. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; deve, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico sono pari a n. 3 (tre) unità, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

1. il professionista, persona fisica, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, del Codice);
2. il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, D.Lgs. n° 81/2008;
3. il professionista qualificato per la progettazione antincendio;
4. il professionista qualificato esperto in acustica;
5. il professionista geologo per la relazione geologica.

- 2.9. Si precisa che:

- dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche che dovrà anche essere professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84);
- le figure professionali indicate ove non rivestano la qualifica di concorrente, devono far parte della struttura tecnica del concorrente medesimo, in qualità di amministratore, dipendente, consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, soci, non essendo ammessa l'indicazione di consulenti ad hoc;
- ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza

2.10. Si specifica che il Disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche, compilando la tabella contenuta all'uopo **nell'ALLEGATO 1 "Istanza o Domanda di partecipazione"**. E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili, fermo restando che:

- il numero complessivo dei diversi professionisti riportati nella tabella di cui all'ALLEGATO 1 "Istanza o Domanda di partecipazione", sia almeno pari a 3 (tre) tra cui, in caso di R.T., il progettista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Fermo restando la composizione minima del gruppo di lavoro anzidetto, il medesimo professionista, qualora in possesso delle rispettive qualificazioni di legge su indicate, potrà assommare a se uno o più ruoli indicati dai precedenti punti da 1 a 4 incluso del precedente § 2.8.;
- dovrà essere indicata quale, tra le 3 (tre) unità minime indicate per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche, è la persona fisica incaricata della integrazione tra le stesse.

2.11. I nominativi indicati nella domanda sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio del Comune, capacità e curriculum di livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente. Il gruppo di progettazione potrà essere composto da ulteriori professionisti e/o ulteriori consulenti, oltre quelli indicati nella domanda di partecipazione, i cui nominativi dovranno essere riportati nella relazione di Offerta Tecnica del presente disciplinare e contenuta nella BUSTA 2.

2.12. Tutti i componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'operatore economico concorrente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità professionale di cui al successivo paragrafo 3. E' vietato il subappalto pena l'esclusione per le prestazioni geologiche (relazione geologica).

§ 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre tutti gli importi dichiarati dai concorrenti dovranno essere espressi in euro.

3.2. Ai fini dell'ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, **pena l'esclusione**, dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale ed idoneità professionale:

1. **Iscrizione presso l'Ordine Professionale/Registro della Imprese della competente C.C.I.A.A.** con

indicazione degli estremi di iscrizione (numero e data) e dell'attività per la quale l'operatore economico è iscritto corrispondente a quella oggetto del presente appalto.

Dovranno inoltre essere indicati:

- per le società di ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione all'Albo Professionale del direttore tecnico che svolgerà le funzioni di cui all'art. 254 del Regolamento;
 - per gli studi associati: i professionisti associati oppure il legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri, i quali dovranno dichiarare:
 - che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legge vigente in materia o, per i concorrenti stabiliti in altri Paesi UE, alla legislazione equivalente;
 - nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara).
2. **Possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del Regolamento** (rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali).
3. **Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, in particolare**:
- 3.1. di non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 80/197 legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

ATTENZIONE: I suddetti requisiti (lett. a), b), c), d), e), f) g) dovranno essere posseduti, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (inclusi i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GURI):

- direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (*ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Qualora anche uno solo dei soggetti cessati ricorra in una causa di esclusione, l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, **pena l'esclusione dalla presente procedura di gara.**

ATTENZIONE: Qualora i suddetti soggetti cessati non siano in condizioni di rendere le prescritte dichiarazioni, questa può essere resa dal legale rappresentante indicando i soggetti per i quali rilascia la stessa dichiarazione.

L'esclusione non è disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ATTENZIONE: *Per quanto sopra e ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione.*

3.2. L'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (*resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis e 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia*),

Il presente requisito dovrà essere posseduto, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti:

- direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (*ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

3.3. Di non avere commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (*Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non è disposta qualora l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande*).

3.4. Di trovarsi nelle seguenti ulteriori condizioni:

- a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencati nell'allegato X al

Codice;

- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure)

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:

1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice;

(oppure)

- nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- b. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- c. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- d. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la

durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);
- d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- g) di essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- h) di non trovarsi nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*).

Il presente requisito dovrà essere posseduto, oltre che da titolare/legale rappresentante, anche dai seguenti ulteriori soggetti:

- direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (*ivi compresi i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice:

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

a) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti.

3.5. Ai sensi del comma 5, lett. d) ed e) dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante procederà inoltre all'esclusione del concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
- la partecipazione dell'operatore economico alla procedura determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice e la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive.

3.6. Ai sensi del comma 6, art. 80, del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

- 3.7. Qualora l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 3.8. Qualora la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al precedente paragrafo 3.7. sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 3.9. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti paragrafi 3.7. e 3.8. nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 3.10. Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 3.11. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

4. I concorrenti dovranno altresì dichiarare:

- 4.1. in caso di raggruppamenti di cui all'art. 48 del Codice, consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio o GEIE, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo agli stessi raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorzianti ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;

4.2. in caso di raggruppamenti temporanei consorzi ordinari e GEIE già costituiti:

- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorzianti;

4.3. in caso di consorzi di cui all' art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice:

- il nominativo della consorziata per la quale il Consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

4.4. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del Codice;

4.5. ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

- ☐ di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001;

oppure

- ☐ di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4.6. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

4.7. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque di controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.lgs. 21.11.2007 n° 231);

4.8. il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;

4.9. di avere tenuto conto, nel redigere la propria offerta, degli obblighi e dei costi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di categoria vigente e di garantire

ai propri dipendenti la piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore e dei contratti integrativi vigenti e delle norme di legge in vigore;

- 4.10. di avere preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella documentazione di gara e, in generale, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
- 4.11. di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di espletamento degli stessi e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente le prestazioni richieste e di avere giudicato le condizioni nel loro complesso remunerative e tali da consentire l'offerta presentata;
- 4.12. di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4.13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 4.14. il nominativo, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara.

ATTENZIONE:

In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari e GEIE i requisiti di ordine generale e capacità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto partecipante.

In caso di consorzi stabili i predetti requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio.

5. STUDI ASSOCIATI/ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI:

Si evidenzia che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo ANAC o anche Autorità), nel parere n.106 del 15.11.2007, ha specificato quanto segue: *"le associazioni di liberi professionisti, di cui all'art.90, comma 1, lettera d), del D.Lgs.163/06, sono quelle disciplinate dalla L.1815/1939 (...)."Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza". L'articolo 1 stabilisce che nel caso in cui professionisti abilitati all'esercizio di specifica professione intendano associarsi, devono usare nella denominazione del loro ufficio, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario". Nella prassi, la forma di collaborazione maggiormente ricorrente è quella dello studio professionale associato o dell'associazione professionale. Essenziale, ai fini della problematica qui trattata, è che, al di là del nome utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. Infatti, nell'esercizio collettivo della professione intellettuale ciascun professionista è titolare dell'attività espletata che non può essere imputata a soggetto diverso. La partecipazione ad*

una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell'istanza da parte di tutti i singoli professionisti".

Per quanto sopra, in caso di studio associato/associazione di professionisti tutti gli associati, anche se non indicati all'interno del gruppo di lavoro, devono essere in possesso e dichiarare i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, qualora non sia presente l'associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione, sottoscrivere la domanda di partecipazione, conformemente all'allegato 1 al presente disciplinare (SCHEDA ALLEGATO 1).

ATTENZIONE:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono ammesse dichiarazioni generiche, prive dell'indicazione nominativa dei soggetti per i quali le medesime sono rilasciate.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

6. Aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo pari o superiore al doppio dell'importo posto a base d'asta e pertanto pari o superiore ad euro 391'874,62.

ATTENZIONE:

In virtù del principio contenuto nell'art. 83 comma 5 del Codice si evidenzia che il presente requisito viene richiesto in considerazione della dimensione e della complessità dell'intervento.

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria a pena di esclusione in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

7. Aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria DUE volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e cioè:

EDILIZIA	E.08	maggiore di	€ 3.800.000,00 – grado complessità G 0,95
-----------------	-------------	--------------------	--

ATTENZIONE:

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento

la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

8. Aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, DUE servizi di ingegneria e di architettura (cd. “servizi di punta”), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e cioè:

EDILIZIA	E.08	maggiore di	€ 1.140.000,00 – grado complessità G 0,95
-----------------	-------------	--------------------	--

ATTENZIONE:

Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto. **Il requisito – pena l’esclusione non è frazionabile per raggruppamenti temporanei**

9. Avere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura pari o superiore due volte le unità stimate nel presente disciplinare per lo svolgimento del presente incarico, cioè pari ad almeno n. 6 (sei) unità

ATTENZIONE:

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all’art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- 3.3. Ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27/07/016, per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, si deve fare riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto.
- 3.4. Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti 7 e 8 il concorrente dovrà indicare:
- il committente pubblico o privato;
 - l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi specificandone le classi, le categorie e il grado di complessità;

- la tipologia della prestazione;
 - il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio con le relative percentuali di partecipazione in caso di incarico svolto in Raggruppamento o operatori riuniti;
 - la data di inizio e fine del servizio;
- 3.5. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante.
- 3.6. Ai sensi dell'art. 256 del Regolamento, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per la partecipazione alla presente gara, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.
- 3.7. **I servizi di ingegneria ed architettura di cui ai precedenti punti 7 e 8 valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.**
- 3.8. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.
- 3.9. **Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui ai precedenti punti 7 e 8 per le categorie E08 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare come precisato dall'A.N.A.C. nella determinazione n. 4 del 25/02/2015**, secondo la quale *“le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità” non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949”*.
- 3.10. **Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.**

§ 4 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 4.1 Ai dell'art. 216, comma 13, del Codice e della delibera dell'ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012, la SUA effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano modifiche normative o nuove comunicazioni della stessa Autorità e comunque nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica

documentazione attraverso l'utilizzo di tale strumento. In quest'ultimo caso e per i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, la SUA procede autonomamente utilizzando strumenti diversi. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo dall'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad Accesso Riservato –AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

4.2 In fase di controllo dei requisiti, gli stessi dovranno essere provati mediante le seguenti certificazioni:

➤ *in riferimento al punto 6 (fatturato globale per un importo pari o superiore ad euro 391'874,62) del precedente paragrafo mediante:*

4.2.1. **per professionisti singoli, associati e società di professionisti:** copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico, corredati da relativa ricevuta di presentazione, riguardanti i migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del “Bando di Gara” e attestati conformi all'originale dal rappresentante legale e, per coloro che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale con la quale si indichi la ripartizione del volume d'affari nelle varie attività;

4.2.2. **per società d'ingegneria:** copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (art. 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti i migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del “Bando di Gara”, attestati conformi agli originali dal rappresentante legale e, per le società che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, eventuale dichiarazione sostitutiva con la quale il rappresentante legale della società indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle varie attività svolte dal concorrente qualora la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione. La ripartizione del volume di affari è suscettibile di verifica da parte dell'Ente attraverso la richiesta di documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

➤ *in riferimento ai punti 7 e 8 del precedente paragrafo, mediante:*

4.2.3. certificazioni di buona esecuzione o documentazione equivalente, rilasciati dalle Amministrazioni interessate sufficienti a comprovare i dati dichiarati. In caso di prestazioni rivolte a privati, mediante presentazione di copia conforme degli atti autorizzativi o concessori ovvero del certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

➤ *in riferimento al punto 9 del precedente paragrafo, mediante:*

4.2.4. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio: dovrà essere presentato, per ciascun anno:

a. organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;

ed inoltre:

- b. per i soci, l'atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, ovvero il libro unico del lavoro, ovvero il libro soci (*se del caso*);
- c. per i dipendenti, il Libro unico del lavoro (*se del caso*);
- d. per i consulenti su base annua, la documentazione probatoria comprovante, a termini dell'art. 263, comma 1, lett. d), del Regolamento, una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, realizzata nei confronti della società offerente, risultante dall'ultima dichiarazione IVA (*se del caso*);
- e. per i collaboratori a progetto, copia dei contratti (*se del caso*).

4.3. **Per le imprese straniere:** la certificazione prodotta a comprova dei requisiti tecnico-finanziari dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

§ 5 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del Codice.

All'offerta verrà assegnato un punteggio max di 100 di cui:

- **Max punti 70** per l'offerta tecnico-organizzativa
- **Max punti 30** per l'offerta economica

secondo i seguenti criteri, pesi e relativi sub (qualitativi e quantitativi):

CRITERI QUALITATIVI	Sub pesi max	Pesi max
A - Professionalità del concorrente e adeguatezza dell'offerta – Max 30 punti desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Dei tre servizi, uno dovrà comprendere la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
✓ Criterio A1 – Tipologia dell'opera Max punti 15 Criterio motivazionale: sarà assegnato il maggior punteggio a progetti riferiti ad opere similari all'incarico da attribuire. Particolare attenzione sarà posta a soluzione progettuali di qualità in merito agli aspetti di inserimento urbanistico ed ambientale, espressione architettonica dell'opera, ottimizzazioni delle caratteristiche funzionali rispetto all'uso ed alla flessibilità dell'opera. Saranno considerati elementi di maggiore valutazione la realizzazione di progetti di strutture scolastiche ispirate ai principi funzionali innovativi e svolti per conto di committenze pubbliche.	15	30

✓ Criterio A2 – Complessità dell’incarico Max punti 15 Criterio motivazionale: si valuteranno le soluzioni tecniche in riferimento alla complessità del progetto presentato. In particolare si premieranno le soluzioni tecniche innovative, semplici e durevoli studiate al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Paragonabilità della complessità dell’opera e affinità dell’impostazione di progetto all’incarico oggetto di gara. Sarà maggiormente premiato il concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenti progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che siano strumentali alla prestazione dello specifico servizio	15	
B - Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione tecnica: Max punti 40 desunte da una relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico		
Criteri motivazionali: sarà considerata migliore la relazione che dimostri come la modalità di esecuzione dell’incarico prevista nell’offerta sia coerente con le finalità dell’opera, con i tempi previsti e con i costi preventivati e che offra una elevata garanzia della qualità della prestazione proposta. Nella valutazione si terrà conto di come verranno illustrate, nel modo più preciso, convincente ed esaustivo: a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; b) le eventuali proposte progettuali che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al documento di fattibilità tecnico economica alla progettazione; particolare attenzione dovrà essere posta all’esigenza dell’Amministrazione di creare strutture e spazi che rispondano alla didattica montessoriana; c) le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con il Comune di Montepreandone nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; e) risorse umane e strumentali messe a disposizione del servizio tecnico indicando per ciascuno di essi nominativo, titolo di studio, professionalità acquisite e sintetica descrizione attività svolta.	40	40

SOMMANO CRITERI QUALITATIVI - TOTALE PUNTEGGI A+B		70
CRITERI QUANTITATIVI		Sub pesi max
C	Offerta economica:	25
	<u>Criteri motivazionali:</u> Sarà considerata migliore il maggior ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, sul corrispettivo posto a base d'asta, pari ad € 195'937,31 oltre CNPAIA ed IVA di legge;	
D	Offerta tempo:	5
	<u>Criteri motivazionali:</u> Sarà considerata migliore la massima riduzione complessiva dei termini di esecuzione del servizio rispetto a quelli posti a base di gara come di seguito indicati: - Progetto di fattibilità: entro venti (20) giorni dalla data di firma del contratto; - Progetto definitivo: entro trenta (30) dall'approvazione del progetto di fattibilità; - Progetto esecutivo: entro venti (20) giorni dall'approvazione del progetto definitivo;	
SOMMANO CRITERI QUANTITATIVI - TOTALE PUNTEGGI C+D		30
SOMMANO CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - TOTALE PUNTEGGI A+B+C+D		100

§ 5bis – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del Codice verrà individuata impiegando la seguente formula prevista dall'Allegato M del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, oltreché tenuto conto dal “Documento di consultazione sulle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” emanato dall'ANAC il 28/04/016:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove

K_i= punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

A_i, B_i, C_i, D_i= sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo.

Il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile;

Il coefficiente è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta;

PA, PB = sono i fattori ponderali di valutazione relativi ai rispettivi criteri A e B indicati nel bando di gara.

P_c è il fattore ponderale attribuito al criterio prezzo.

P_d è il fattore ponderale attribuito al criterio offerta tempo.

2. Si provvederà a determinare i coefficienti A_i e B_i delle prestazioni nel modo che segue:
 - ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). Viene costruita una tabella, nella quale in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. In particolare una volta terminati i confronti a coppie saranno sommati i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie saranno trasformate in coefficienti

definitivi, riportando ad 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione

3. Poiché il bando prevede i **sub criteri sub-A1 e sub-A2**, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di **partenza A**.
4. Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
5. **Riparametrazione:** Al termine della valutazione delle offerte tecniche, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 30 punti), si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione AVCP n. 7 del 24/11/2011, alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 70 punti e riproporzionando le altre offerte.
6. **ATTENZIONE:** Non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche quelle offerte che, relativamente alla sommatoria dei punteggi conseguiti per gli elementi A e B (max 70 punti) non abbiano superato la soglia minima di **punti 35 (trentacinque)**. Nota bene: si specifica che in particolare si procederà all'ammissione dei concorrenti che abbiano ottenuto dalla Commissione un punteggio non inferiore a **punti 35 (trentacinque)** ovvero **all'esclusione dei concorrenti che non abbiano raggiunto detto punteggio minimo prima della riparametrazione**
7. L'offerta economica sub C viene calcolata attraverso la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

X = **0,90**

A_{max} = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

8. L'offerta tempo sub C viene calcolata attraverso la seguente formula:

$$D_i = T_i / T_{\text{medio}}$$

j) dove:

k) T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;

l) T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

§ 6 – SUBAPPALTO

Ferma restando la responsabilità del progettista, il subappalto, purché dichiarato in fase di gara, è ammesso limitatamente alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Per la sua disciplina, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

§ 7 – AVVALIMENTO

- 7.1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale previsti dal presente disciplinare per partecipare alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
- 7.2. Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
- 7.3. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 7.4. Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 7.5. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 7.6. A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di gara, devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:
 1. dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere;
 2. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al

medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui al presente punto, il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi;

3. dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest'ultima:
 - a. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di cui al paragrafo 3, punti 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., e 4.8. del presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune per cui è indetta la gara a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - d. (in caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 45 lett. c), del Codice) indica le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore

§ 8 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 31 agosto 2016 (31/08/2016)** presso la **SUA Provincia di Fermo – Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113– 63900 Fermo**, con qualunque mezzo, salvo via pec non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dalle ore 08.45 alle ore 13.45 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dei giorni martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di

spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

§ 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, i concorrenti interessati in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando, **a pena di esclusione**, le seguenti condizioni:

9.1. un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura, **preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca**, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

9.1.1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i partecipanti);

9.1.2. dicitura **“SUA p/c del COMUNE DI MONTEPRANDONE: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITA' CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE – CIG: 67798572FD”** nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta **“NON APRIRE”**.

SUA p/c del COMUNE DI MONTEPRANDONE: SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN LOCALITA' CENTOBUCHI DI MONTEPRANDONE - CIG: 67798572FD
--

Scadenza: 31/08/2016– ore 13:00 - NON APRIRE

9.2. il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, **a pena di esclusione**, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria, **preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca**:

9.2.1. la **Busta “A”**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Documenti amministrativi”**, dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo 10;

9.2.2. la **Busta “B”**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta tecnica”**, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 11;

9.2.3. la **Busta “C”**, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta economica”**, dovrà contenere, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo paragrafo 12;

ATTENZIONE: La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo tali da indurre all'individuazione del prezzo offerto in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di immediata esclusione**.

§ 10 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

La busta “A – Documenti amministrativi” deve contenere i seguenti documenti

- A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, capacità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa come richiesti al paragrafo 3 del presente disciplinare in carta semplice, redatta preferibilmente secondo lo schema predisposto (ALLEGATO N. 1) dalla SUA, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, allegato al presente disciplinare, contenente gli estremi di identificazione dell'impresa, compresi Partita IVA e Codice Fiscale, generalità del firmatario, sottoscritta pena l'esclusione dal Titolare o legale rappresentante dell'operatore economico con allegato documento di identità del sottoscrittore.**

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso occorre allegare la relativa procura.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice.

Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo del consorzio. La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il modulo ALLEGATO 1 dovrà essere reso e sottoscritto dai soggetti di seguito indicati:

- a. in caso di una professionista singola/un professionista singolo: dalla professionista medesima/dal professionista medesimo;
- b. in caso di liberi professionisti associati – studio associato: da tutti i professionisti associati;
- c. in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società oppure dall'associato munito dei poteri necessari ad impegnare la società;
- d. in caso di società d'ingegneria: dal legale rappresentante della società oppure dal socio munito dei poteri necessari ad impegnare la società;
- e. in caso di consorzio stabile di società di professionisti e società d'ingegneria: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari ad impegnare il consorzio e dalla consorziata indicata quale esecutrice del servizio relativamente alle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e capacità professionale richiesti dal presente disciplinare al paragrafo 3;
- f. in caso di un gruppo di operatori economici già costituito: dal mandatario (fermo restando che tutti i componenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e capacità professionale richiesti dal presente disciplinare di cui al paragrafo 3);
- g. in caso di un gruppo di operatori economici non ancora costituito (RTI/Conorzi ordinari/Geie): da tutti gli operatori economici che costituiranno il gruppo (a seconda della forma giuridica dei singoli membri).
- h. qualora non ricompresi nei soggetti sopra elencati, i requisiti di ordine generale compresi

quelli di cui di cui punti 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., e 4.8. del paragrafo 3 del presente disciplinare dovranno essere dichiarati dai componenti il gruppo di lavoro.

- i. nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria qualora il legale rappresentante della società non dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 Codice in capo ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ciascun soggetto di cui al comma 3, dovrà compilare e sottoscrivere le dichiarazioni **previste nell'ALLEGATO 2** al presente disciplinare.

ATTENZIONE: Il modello **ALLEGATO 1** al presente disciplinare prevede in alcuni casi l'inserimento di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
- il dato o il documento mancante (ad es. fotocopia documento di identità da allegare all'istanza) sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso della documentazione amministrativa presentata.

B) DISCIPLINARE DI INCARICO/SCHEMA DI CONTRATTO debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente per accettazione delle condizioni in essi contenute. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti o associazioni di professionisti/studi associati in cui non sia presente l'associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione, lo schema va firmato da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento.

C) DOCUMENTO "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS come richiesto al precedente paragrafo 4.1.. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

D) RICEVUTA O SCONTRINO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI €_20,00 (euro venti/00) a favore dell'ANAC (già Avcp), ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione Anac n. 163 del 22/12/2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Provincia di Fermo della sanzione pecuniaria, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, la SUA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

E) (in caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti) mandato collettivo speciale con rappresentanza e relativa procura conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autentica oppure atto costitutivo del Consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

F) Procura notarile in originale o copia autentica nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da procuratore/procuratore speciale;

- G)** (Solo nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 D.lgs. 50/2016) la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo e del paragrafo 7 del presente disciplinare.

§ 11 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

- 11.1. **Per la valutazione del criterio A (A1 e A2) – Professionalità del concorrente e qualità delle soluzioni progettuali:** documentazione grafica, fotografica e descrittiva di **massimo n° 3 incarichi analoghi** svolti dal concorrente. Per ogni incarico, il concorrente dovrà allegare una scheda descrittiva, debitamente sottoscritta dal professionista che ha svolto l'incarico e controfirmata dal legale rappresentante del concorrente.

Ogni singola scheda dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- non più di 3 facciate formato A3 ovvero 6 facciate formato A4 (ivi comprese le elaborazioni descrittive, grafiche e fotografiche)

Non sarà valutata la documentazione eccedente le quantità sopra indicate. Sono esclusi dal novero del numero di pagine eventuali indici e copertine.

- 11.2. **Per la valutazione del criterio B – Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche:** dovrà essere redatta sintetica relazione, in un massimo di n° 20 (venti) facciate dattiloscritte formato A/4, redatta con carattere non inferiore a 10 pt, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme nel numero massimo di 6 (sei) facciate in A4 ovvero 3 (tre) A3.

Pena l'immediata esclusione, dalla relazione non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

La relazione dovrà trattare le tematiche indicate dal criterio B di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare.

- 11.3. Si precisa, infine, che **le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta- tecnico organizzativa** devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. In caso di studi associati/associazioni di professionisti costituiti ai sensi del R.D. 1815/1939, qualora non sia presente l'associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti associati.

§ 12 – CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C”, **a pena di esclusione**, deve contenere:

- 12.1. **offerta economica**, redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 3** al presente disciplinare, indicante la percentuale unica di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, sull'importo a base di gara di **€ 195'937,31** oltre CNAPIA ed IVA di legge.
- 12.2. **offerta riduzione temporale**, redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 3** al presente disciplinare, indicante la percentuale unica di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, sui termini di

esecuzione del servizio rispetto a quelli posti a base di gara come di seguito indicati:

- Progetto di fattibilità: entro venti (20) giorni dalla data di firma del contratto;
- Progetto definitivo: entro trenta (30) dall'approvazione del progetto di fattibilità;
- Progetto esecutivo: entro venti (20) giorni dall'approvazione del progetto definitivo;

- 12.3. In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà considerata valida la percentuale espressa in lettere.
- 12.4. Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.
- 12.5. Si precisa che eventuali correzioni e/o cancellazioni dovranno essere espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla gara.
- 12.6. Devono essere indicati i costi di sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice.
- 12.7. Nel caso di concorrenti in RTI, Consorzi ordinari o GEIE non costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento. In caso di studi associati/associazioni di professionisti costituiti ai sensi del R.D. 1815/1939, qualora non sia presente l'associato con potere di legale rappresentanza dell'associazione, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i professionisti associati.

§ 13 – TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

- 13.1. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione che, in armonia con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

13.2. *Prima fase*

L'apertura della busta “A” avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle **ore 9.30 del giorno 02/09/2016**, presso la Stanza n. 15, sita al IV Piano del Palazzo della Provincia, 63900 – Fermo, Viale Trento n. 113. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet sopra indicato, fino al giorno antecedente la suddetta data.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico che verranno indicate tramite il predetto sito web, potrà assistere 1 (uno) rappresentante per ciascun operatore concorrente: il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di legge.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a)** verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti;
- b)** apertura dei medesimi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A - Documenti amministrativi”, B – Offerta Tecnica” e “C – Offerta Economica”;
- c)** apertura della sola busta “A - Documenti amministrativi” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta;
- d)** apertura della busta “B” ed esame volto alla verifica formale della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare;

13.3. *Eventuale soccorso istruttorio*

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della Provincia di Fermo **con accredito sul seguente codice IBAN IT86P0615069459T20300051673** della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 195,00, corrispondente all'1 per mille dell'importo stimato dell'appalto.

Vengono ritenute essenziali le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel Codice da altre disposizioni di legge.

In tal caso, la SUA assegna al concorrente un termine, non superiore a **3 (tre) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la SUA ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13.4. **Seconda fase (eventuale)**

In una seconda seduta pubblica si procederà all'ammissione e/o esclusione dei concorrenti per i quali sia stato attivato il soccorso istruttorio.

13.5. **Terza fase**

La Commissione procederà in una o più sedute, riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5 bis, dei punteggi parziali ivi indicati e quindi alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'offerta tecnica.

La Commissione esaminatrice che valuterà le offerte tecniche potrà essere anche diversa da quella che presiede le altre operazioni procedurali.

13.6. **Quarta fase**

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti, per procedere all'apertura delle offerte contenute nella busta "C" ed alla lettura dell'offerta economica e dell'offerta tempo proposta dai partecipanti ammessi.

Tale data sarà indicata sul sito web della Provincia di Fermo <http://www.provincia.fermo.it> - link SUA - Servizi (Scaduti), alla pagina specificata dal successivo paragrafo 20, assumendo valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

In detta riunione la Commissione darà lettura delle offerte presentate e conseguentemente attribuirà il punteggio secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 5 bis.

A termine di queste operazioni la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria.

- 13.7. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
- 13.8. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
- 13.9. Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, la SUA procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Si procederà alla verifica di tale congruità nel rispetto di quanto stabilito dall'art.97, commi 5, 6, e 7 del Codice.
- 13.10. La SUA d'intesa con il Comune si riserva in ogni caso di procedere alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 13.11. La presentazione delle offerte non vincola la SUA o il Comune di Monteprandone all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che la SUA di Fermo si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza o su richiesta del Comune di Monteprandone.
- 13.12. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- 13.13. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e conveniente.
- 13.14. L'aggiudicazione mentre sarà vincolante per la ditta concorrente sin dalla presentazione dell'offerta, non impegnerà il Comune di Monteprandone se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed aver adottato specifica determinazione di aggiudicazione definitiva.
- 13.15. La SUA si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non aggiudicatari.
- 13.16. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente bando. L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi tecnici oggetto di gara.

N.B. 1:

La Commissione si riserva di chiedere ai concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio di riscontro, pena l'esclusione dalla gara.

§ 14 - VALIDITA' OFFERTA

Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili al Comune di Monteprandone, non si sia pervenuti alla stipula del contratto. Il Comune di Monteprandone può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine.

§ 15 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

15.1. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese

dal soggetto aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e circa il possesso dei requisiti di qualificazione.

- 15.2. In caso di accertata irregolarità dell'aggiudicatario, si procederà alla sua esclusione ed all'aggiudicazione in favore del concorrente successivo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ulteriori previste dalla vigente normativa. L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale.
- 15.3. Il contratto non sarà comunque stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il disposto di cui all'art. 32, comma 10, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica. L'aggiudicatario dovrà essere pertanto munito di firma elettronica digitale.
- 15.4. Le spese contrattuali sono quantificate, in via del tutto indicativa, in € 1.200. La stipula dovrà avere luogo entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva divenuta efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- 15.5. **L'avvio del servizio potrà essere disposto anche sotto riserva di legge previa redazione di apposito verbale di consegna.**

§ 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Pena la nullità, è vietata la cessione del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 del Codice.

§ 17 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra il Comune di Monteprandone e la ditta aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione del disciplinare d'incarico/schema di contratto e del conseguente contratto è competente il Foro di Ancona.

§ 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

- 18.1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- 18.2. Il Comune di Monteprandone verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice con eventuali subappaltatori e subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'atto, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. Pertanto la ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere al Comune di Monteprandone i contratti stipulati con eventuali subappaltatori o subcontraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione dei suddetti contratti oggetto di verifica.
- 18.3. **L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune di Monteprandone e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.**

§ 19 – FINANZIAMENTI

L'intervento da realizzare sarà finanziato dall'INAIL nell'ambito del bando dallo stesso Istituto emanato per l'effettuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

§ 20 – PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.fermo.it>, link SUA - Servizi (In corso), e precisamente al seguente indirizzo web: <http://www.provincia.fermo.it/sua/sua-p-c-comune-monteprandone-procedura-aperta-x-affidamento-servizi-tecnici-di-architettura-ed-ingegneria-x-realizzazione-asilo-nido-a-centobuchi>

§ 21 - CHIARIMENTI.

21.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro il **29 agosto 2016** (secondo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte):

- per chiarimenti di natura amministrativa:

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it

mara.gambini@provincia.fm.it

- per chiarimenti di natura tecnica:

cori.pino@comune.monteprandone.ap.it

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

21.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite fino al giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

21.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della SUA Provincia di Fermo <http://www.provincia.fermo.it>, link Gare e Appalti - Servizi (In corso) e precisamente alla pagina indicata nel precedente paragrafo 20.

N.B. 1

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

§ 22 - COMUNICAZIONI

22.1. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 21, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente

autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- 22.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 22.3. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

§ 23 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della presente è disciplinato dall'art. 53 D.lgs. 50/2016.

§ 24 – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI

Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice le spese di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara sulla GURI, quantificate preventivamente in circa € 500,00 (cinquecento/00) sono a carico del soggetto affidatario. Le stesse dovranno essere rimborsate alla SUA o al Comune di Montepreandone entro il termine di gg. 60 dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle modalità ed importi definitivi che saranno in seguito comunicati all'aggiudicatario.

§ 25 – DISPOSIZIONI FINALI

- 25.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l'appalto dei servizi oggetto del presente bando, nonché al capitolato speciale di appalto.
- 25.2. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs 30.06.2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
 - il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
 - i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno implicato nel procedimento,
 - b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara.
 - c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in materia,
 - i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03;
 - soggetto attivo della raccolta dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
- 25.3. Viene allegata al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale la seguente

documentazione:

- **ALLEGATO n° 1: Istanza partecipazione e dichiarazioni sostitutive;**
- **ALLEGATO n° 2: Dichiarazioni sostitutive soggetti art. 80, comma 3**
- **ALLEGATO n° 3: Schema offerta economica**
- **ALLEGATO n° 4: Disciplinare di incarico/schema di contratto**
- **ALLEGATO n° 5: Schema di parcella**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

F.to Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti

F.to Dott. Lucia Mariangeli